



## DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA ISCRIZIONE DEL RECESSO, DEL DECESSO E DELLA VARIAZIONE DI DOMICILIO DEI SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE.

Informiamo che il Registro Imprese di Parma aderisce all'interpretazione adottata dalle Camere di Commercio regionali e da numerose altre Camere italiane in merito **all'obbligo di iscrizione del recesso o decesso** di soci nelle società di persone. L'interpretazione è sostenuta da pronunce giurisprudenziali, tra le quali può essere citata la sentenza della Corte di Cassazione – sezione tributaria – n. 2812 del 28/12/2002.

Tali fatti devono essere considerati come **soggetti ad iscrizione al Registro Imprese** in quanto eventi modificativi dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2300 c.c. e in particolare in base all'interpretazione del 2° comma che individua fattispecie modificative non risultanti dalla deliberazione dei soci. Recesso e decesso del socio devono essere quindi oggetto di richiesta di iscrizione, indipendentemente dalla eventuale successiva modifica dei patti sociali da effettuarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata se trattasi di società in nome collettivo o società in accomandita semplice, oppure anche con semplice scrittura privata registrata se trattasi di società semplice.

Il termine di 30 giorni per i soci amministratori decorre:

- nel caso del **decesso**: dal momento in cui l'evento si è verificato
- nel caso del **recesso**: dal momento in cui si sono perfezionati gli effetti. Si ricorda che, nel caso del recesso "ad nutum", il perfezionamento si verifica decorsi i tre mesi di preavviso dalla data in cui i soci hanno ricevuto la dichiarazione di recesso (nel caso in cui la dichiarazione sia stata ricevuta dai soci in tempi diversi si tiene conto della data di ricezione dell'ultima delle dichiarazioni pervenute).

Analoga interpretazione va data con riferimento alla **variazione di domicilio dei soci**, trattandosi anche in questo caso di una fattispecie modificativa dell'atto costitutivo.

Il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui si è verificato l'evento.

L'importo della sanzione per la tardiva presentazione del decesso, recesso o variazione di domicilio di un socio di società di persone è di € 412 a carico di ogni socio amministratore.

Allo scopo di consentire ai soggetti interessati l'adeguamento alle nuove disposizioni, si stabilisce che **l'applicazione delle sanzioni** da parte dell'ufficio avverrà con riferimento agli eventi sopra indicati che si verificheranno **dal 1° luglio 2010**.

### **Avvertenze particolari in materia di recesso.**

Per costante giurisprudenza dei Giudici dei Registri Imprese, fatta propria dal Giudice del registro Imprese di Parma, si ritiene che **anche il socio receduto sia legittimato a richiedere l'iscrizione del recesso**, stante l'importanza e l'interesse sottostante alla conoscenza del fatto. Anche in questo caso la richiesta deve essere presentata dopo che il recesso ha prodotto i suoi effetti.

Non essendo più il socio receduto parte della compagine sociale, si ritiene altresì che egli sia sì legittimato, ma non anche obbligato alla presentazione della richiesta di iscrizione.

Parma, 9 giugno 2010

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Dott.ssa Isabella Benecchi